

**CENTRO RICREATIVO DIPENDENTI**

**UNIVERSITARI**

**STATUTO**

**Parte I**

**COSTITUZIONE, SCOPI, SOCI**

**Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede**

È costituita, ai sensi dell'art. 18 della Costituzione italiana, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e ss. mm. ii,

un'Associazione denominata: l'associazione fra i dipendenti dell'Università di Pisa il Centro Ricreativo con la denominazione:

"Centro Ricreativo Dipendenti Università di Pisa -

Associazione di promozione sociale" in breve " C.R.D.U. PISA "

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017 per quanto non previsto dallo stesso e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del Codice civile e relative disposizioni di attuazione e da eventuali altre disposizioni, anche regionali, che ne regolino specifici ambiti di attività.

L'Associazione è altresì regolata, dal presente Statuto, dai suoi eventuali regolamenti, in quanto ad essa applicabile.

L'associazione ha sede legale nel Comune di Pisa, in Lungarno Pacinotti, 43,

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non

	comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo	
	e salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunica-	
	zione agli uffici competenti.	
	L'associazione è affiliata all'ANCIU (Associazione Nazionale Circoli Ita-	
	liani Universitari, Associazione non lucrativa di Promozione Sociale,	
	iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale al	
	n° 186 presso il Ministero del Welfare).	
	Dal 2005 il C.R.D.U. Pisa è iscritto nel registro regionale delle Associa-	
	zioni di Promozione Sociale.	
	<b>Art. 2 - Logo dell'Associazione</b>	
	Il logo dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per i fini associativi	
	previsti dallo Statuto. L'Associazione è unica titolare del logo e di ogni	
	altro segno distintivo della stessa, e ne tutela il corretto utilizzo.	
	Il "logo" e la denominazione C.R.D.U. PISA sono suo patrimonio e alla	
	stessa Associazione ne è demandato l'utilizzo in via esclusiva. La rescis-	
	sione volontaria o per esclusione dal rapporto associativo di un soggetto	
	aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto di loro utilizzo in	
	qualsiasi forma.	
	L'individuazione grafica dello stesso, le modalità di utilizzo e la sua tu-	
	tela sono previste nel Regolamento generale dell'Associazione.	
	L'eventuale cambiamento dei suoi elementi deve essere approvato con le mede-	
	sime modalità che ne hanno determinato la scelta iniziale degli elementi che	
	lo costituiscono	

**Art. 3 - Scopi**

L' associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato ei propri associati.

L'associazione, in particolare, promuove il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di carattere culturale, sportivo, turistico e ricreativo favorendone la socializzazione e solidarietà;

b) attua servizi e strutture proprie, ovvero gestisce, attraverso strumenti convenzionali, servizi e strutture dell'Ateneo per lo svolgimento delle attività sociali, di tempo libero e sportive;

c) pone in atto attività di carattere sociale, stipulando convenzioni con Società, Enti pubblici o privati, per favorire la fornitura di servizi e la distribuzione di beni ai Soci e a non soci in occasioni collegate allo svolgimento di attività organizzate dall'Università, nonché altri servizi in stretta collaborazione con l'Amministrazione universitaria, sempre facendo salvo lo scopo sociale ed escludendo fini di lucro;

d) allo scopo di favorire la totalità dei soci aventi specifici interessi nelle attività di carattere ricreativo, artistico, culturale e sportivo, costituisce Sezioni che operano in armonia con le finalità e gli indirizzi del Centro e in conformità con le direttive emanate dal Consiglio Direttivo: (quanto non previsto nel presente comma, sarà oggetto di un apposito regolamento sul funzionamento delle Sezioni);

	e) garantisce l'economia e la funzionalità dell'associazione favorendone lo	
	sviluppo anche con rapporti ed accordi con altri organismi sociali, Circoli	
	Aziendali, Associazioni o Enti, anche di nazionalità straniera, purché per-	
	seguano le stesse finalità. A tal fine il C.R.D.U. aderisce all'Associazione	
	Nazionale dei Circoli Italiani Universitari (A.N.C.I.U.).	
	<b>Art. 4 - Attività di interesse generale</b>	
	L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende svolgere in	
	via principale le attività di interesse generale di cui alle lettere i)	
	(organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
	interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle at-	
	tività di interesse generale ), ....(valutare quali altri settori si ri-	
	tiene di poter introdurre), c. 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017. c. 1, art. 5	
	del D.Lgs. 117/2017.	
	Per il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi l'Associa-	
	zione intende operare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con le se-	
	guenti attività:	
	Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesag-	
	gio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive	
	modificazioni;	
	organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di	
	interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e dif-	
	usione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui al presente articolo;	

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale,

culturale o religioso;

servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in mi-

sura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti

di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o ero-

gazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di

attività di interesse generale a norma del presente articolo;

cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio

1983, n. 184;

riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla

criminalità organizzata..

#### **Art. 5 - Attività diverse**

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse gene-

rale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secon-

dario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017

e relativi provvedimenti attuativi.

Spetta all'organo di amministrazione l'individuazione di dettaglio delle at-

tività di cui al precedente comma.

#### **Art. 6 - Raccolta Fondi**

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma or-

ganizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di

	interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e cor-	
	rettezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
	<b>Art. 7 - Associati</b>	
	Possono aderire all'associazione senza alcuna discriminazione, tutti i di-	
	pendenti, in servizio e in quiescenza, dell'Università di Pisa, i titolari	
	di borsa di studio post laurea (dottorandi, titolari di assegno di ricerca,	
	specializzandi, borsisti), interessate alla realizzazione delle finalità	
	istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.	
	È prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità	
	associative volta a garantire l'effettività' del rapporto medesimo, esclu-	
	dendosi espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita asso-	
	ciativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il di-	
	ritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei re-	
	golamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.	
	Le richieste di iscrizione all'Associazione devono essere indirizzate, com-	
	pilando apposito modulo di adesione, al Consiglio Direttivo che assumerà in	
	merito una decisione motivata, nelle forme e con le modalità previste nel	
	Regolamento generale. Il Consiglio Direttivo può, con apposita delibera, de-	
	mandare ad un consigliere il compito di valutare ed accettare le domande di	
	adesione di cui al precedente comma.	
	L'iscrizione del socio viene rinnovata all'inizio dell'anno sociale secondo	
	le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo con delibera, nella quale si	
	determina anche la quota di iscrizione. In assenza di rideterminazione della	
	quota associativa, si applica quella dell'anno precedente.	

Il numero degli associati è illimitato. L'associazione può prevedere anche

l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di

lucro.

I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:

sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione

dell'atto costitutivo e del presente statuto;

sono soci ordinari coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a

rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, ven-

gono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo;

sono soci onorari coloro ai quali il Consiglio direttivo riconosca tale qua-

lifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita

dell'Associazione.

Chiunque ne abbia interesse presenta domanda di adesione nella quale deve

essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme

dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposi-

zioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a par-

tecipare alla vita associativa. L'ammissione all'Associazione è deliberata

dal Consiglio direttivo entro 30 giorni, comunicata all'interessato e anno-

tata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio direttivo

comunica, entro 30 giorni, la deliberazione all'interessato, con le specifi-

che motivazioni.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per

chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione

utile.

**Art. 8 - Diritti e doveri dei soci**

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democrazia, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

In particolare, l'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea. I soci onorari possono essere esentati dal pagamento della quota

La quota sociale è annuale, non è trasferibile e non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Ciascun associato in regola con il pagamento delle quote associative ha diritto:

di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi

sociali, sempre nel rispetto di eventuali regolamenti interni;

di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo di recedere in qualsiasi momento.

Ciascun associato ha il dovere di:

rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;

attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea.

#### **Art. 9 - Cessazione del rapporto associativo**

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso

	non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione.	
	Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.	
	Nel caso in cui, per qualsiasi causa, l'ente associato si estingua, il rapporto associativo viene automaticamente a cessare.	
	L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.	
	La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio direttivo.	
	La delibera del Consiglio direttivo che dispone l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.	
	L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.	
	<b>Art. 10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato</b>	
	L'attività prestata dal volontario in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito, senza fini di lucro neppure indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, non può essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario e la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di	

rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di la-

voro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il

quale svolge la propria attività volontaria.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente so-

stenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni

definite in corretto regolamento predisposto dal consiglio direttivo e ap-

provato dall'Assemblea.

L'Associazione deve iscrivere in un corretto registro i volontari, associati

o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infor-

tuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato,

nonchè per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione svolge la propria attività d'interesse generale avvalendosi

in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o

delle persone aderenti agli enti associati. Essa può assumere lavoratori

dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura,

anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto sopra, solo

quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di inte-

resse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può es-

sere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque

per cento del numero degli associati.

**Art. 11 - Organi sociali**

Gli organi dell'associazione sono:

L'Assemblea dei soci;

Il consiglio direttivo;

Il presidente;

L'organo di controllo e il Collegio dei Revisori legali o il Revisore legale, se nominati o previsti per legge;

Le votazioni per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e del Revisore legale ove nominati o previsti per legge, e dei Proviviri si svolgono ogni 4 (quattro) esercizi, in seguito all'approvazione dell'ultimo bilancio che si riferisce al mandato.

**Art. 12 - Responsabilità degli organi sociali**

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i membri dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

**Art. 13 - Assemblea**

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o da persona nominata dall'Assemblea.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati.

Non può essere conferita la delega a un membro del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del consiglio direttivo e contestuale iscrizione nel libro soci.

#### **Art. 14 - Competenze dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i membri dell'organo di controllo e/o di revisione legale dei conti, se presenti;

Approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione, predisposto dal Consiglio direttivo;

Approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio direttivo;

Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

	Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;	
	Approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;	
	Fissare l'ammontare del contributo associativo;	
	Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	L'Assemblea straordinaria ha il compito di:	
	Deliberare sulle modificazioni dello statuto e la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;	
	Deliberare lo scioglimento.	
	Art. 15 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.	
	L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione o pubblicazione sul sito ufficiale dell'associazione.	
	L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data della prima ed eventuale seconda	

convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un quinto (1/5) degli associati, oppure da almeno la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, l'assemblea potrà essere nuovamente convocata in sede straordinaria il giorno successivo all'ultima convocazione e sarà regolarmente costituita



#### **Art. 16 - Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNIS).

Il Consiglio opera in attuazione degli indirizzi statutari nonchè delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è formato da 9 componenti, eletti dagli associati.

Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il presidente e il vicepresidente. I Consiglieri durano in carica quattro (4) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per indire l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente\*, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo le norme previste dalle disposizioni di legge.

#### **Art. 17 - Competenze del Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo ha il compito di:

	Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;	
	Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;	
	Amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e avendo le risorse economiche;	
	Predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro quattro/sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;	
	Proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;	
	Gestire la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;	
	Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;	
	Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;	
	Deliberare in merito all'esclusione di soci;	
	Eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;	

Nominare il Segretario e il Tesoriere che può essere scelto anche tra le

persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;

Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del

Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della ge-

stione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle dispo-

nibilità previste dal bilancio.

Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto ne-

cessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata

dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, per-

tanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono

iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova

che i terzi ne erano a conoscenza.

Al Presidente o ad altro membro del Consiglio Direttivo possono esser dele-

gate dal medesimo Consiglio, con delibera che determini i limiti della de-

lega, determinate funzioni o affidati specifici incarichi, conferendo i re-

lativi poteri di firma.

Il Presidente ha la firma sociale e può conferire deleghe a terzi nell'am-

bito dei propri poteri.

**Art. 18 - Convocazione e funzionamento del Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei membri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Esso è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei membri. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Il Consiglio può riunirsi anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Il Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione dovesse interrompersi il collegamento, lo stesso verrà dichiarato sospeso dal

Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

I Consiglieri possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive.

Il Consiglio può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare soggetti esterni senza diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

#### **Art. 19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo**

La carica di Consigliere si perde per:

Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli

	obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli inte-	
	ressi dell'Associazione;	
	Sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.15, c.4, del presente	
	Statuto;	
	Perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più	
	delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.	
	Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più	
	dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede	
	alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione	
	del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in	
	carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere	
	sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla sca-	
	denza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata con-	
	firma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Con-	
	siglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo rati-	
	fica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ra-	
	tifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati ri-	
	mangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vi-	
	gente.	
	Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero	
	Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine,	
	il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria en-	
	tro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una	
	nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi	

Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 20 - Il Presidente e Vice-Presidente Vicario**

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti del Consiglio direttivo tra i componenti del Consiglio stesso.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare:

Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

Dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;

Può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

Mantiene i rapporti con gli istituti di credito, ha la firma disgiunta con il Vice Presidente e il Tesoriere sul conto corrente dell'Associazione

Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;

Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

	In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono	
	svolte dal Vice Presidente.	
	Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice	
	Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.	
	<b>ARTICOLO 21 - Il Tesoriere</b>	
	1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, su eventuale proposta del	
	Presidente. Egli svolge principalmente	
	i seguenti compiti:	
	- presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;	
	- redige le scritture contabili, provvede al corretto svolgimento degli	
	adempimenti fiscali e contributivi e	
	Predisporre, di concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il bi-	
	lancio d'esercizio;	
	- ha in consegna i beni associativi, compresa la cassa sociale, e provvede	
	alle operazioni formali di incasso	
	e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo, in accordo	
	con gli altri membri del Consiglio	
	Eventualmente delegati. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico	
	controllo delle risultanze dei	
	conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle ope-	
	razioni di recupero dei crediti esigibili;	
	- mantiene i rapporti con gli istituti di credito, ha la firma disgiunta con	
	il Presidente e il Vice Presidente Vicario sul conto corrente	
	dell'Associazione per le operazioni bancarie.	

2. In caso di impedimento del Tesoriere oppure nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del mandato, le funzioni di Tesoriere sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento ovvero a procedera nuova elezione, dal Segretario o da uno dei Vice Presidenti.

#### **Art. 22 - Il Segretario**

Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

#### **Art. 23 - Libri sociali**

1) L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

il libro degli associati;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

	I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio	
	direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a	
	cui si riferiscono.	
	3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data,	
	l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'or-	
	dine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.	
	4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.	
	2) I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consi-	
	glio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'or-	
	gano a cui si riferiscono.	
	3) I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data,	
	l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'or-	
	dine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.	
	Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.	
	<b>Art. 24 - Risorse economiche</b>	
	Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:	
	quote sociali	
	Contributi pubblici;	
	Contributi privati;	
	Donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;	
	Rendite patrimoniali;	
	Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche me-	
	diante offerta di beni di modico valore e di servizi; proventi da attività	

di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo

settore;

Altre entrate espressamente previste dalla legge.

#### **Art. 25 - Scritture Contabili**

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel

pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs.

n. 117/2017.

#### **Art. 26 - Esercizio Sociale**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31

dicembre successivo.

Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal con-

siglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di

aprile.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Mini-

steriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'anda-

mento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle

finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e

strumentale delle attività diverse, se svolte.

Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Mini-

steriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato,

utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve

contenere l'ammontare della quota sociale annua.

	Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma	
	dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni	
	attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente	
	statuto ed evidenziando i risultati attesi.	
	La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati	
	dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea	
	entro il mese di dicembre di ogni anno.	
	<b>Art. 27 - Divieto di distribuzione degli utili e destinazione del patrimonio</b>	
	Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e	
	ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento	
	dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	E', pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi	
	di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, la-	
	voratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi	
	sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento	
	individuale del rapporto associativo.	
	<b>Art. 28 - Devoluzione del patrimonio</b>	
	In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, pre-	
	vio parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo	
	settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e	
	salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo set-	
	tore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga	

natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente

cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo

alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs.

117/2017.

#### **Art. 29 - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il

Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che

il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compa-

tibili.

Le modifiche del presente Statuto devono essere approvate dall'Assemblea or-

dinaria dei Soci con voto a maggioranza semplice dei/delle associati/e pre-

senti convocati/e appositamente secondo le modalità di cui all'articolo 15

dello Statuto.

Approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci 15 giugno 1992.

Modificato con l'Assemblea straordinaria del 17 marzo 1994.

Modificato con l'Assemblea straordinaria del 29 novembre 2004.

Modificato con l'Assemblea ordinaria del 24 giugno 2013.

Modificato con l'Assemblea ordinaria del 26 maggio 2014.

Modificato con l'Assemblea Straordinaria del 4 marzo 2021.

Modificato con l'Assemblea Straordinaria del 14 aprile 2022.